

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA SU BENE PATRIMONIALE  
INDISPONIBILE

Lotto n. 1

OMISSIS

stipulano

ART. 1

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, come sopra rappresentato, concede al Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine Società Cooperativa Agricola, di seguito denominato concessionario, come sopra rappresentato, una porzione di mq. 5.470 (mq. 4.470 di superficie asfaltata e mq. 1.000 di superficie sterrata) della p.f. 1128/3 del C.C. di Gardolo, collocata nell'angolo tra Via di Spini e Via Kempten a Spini di Gardolo, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Trento, il tutto come risultante dall'allegata planimetria che forma parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2

Il concessionario può utilizzare l'area per lo svolgimento di attività compatibili con la durata della concessione e con la destinazione urbanistica dell'area stessa, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie all'attività che vorrà effettuare.

Come risultante dalla planimetria allagata al presente atto, l'area è dotata di due accessi, uno su Via di Spini e uno su Via Kempten.

In caso di accesso all'area con automezzi di notevoli dimensioni, che potrebbero creare intralcio al traffico su Via di Spini, il concessionario è tenuto a utilizzare l'ingresso posto su Via Kempten.

ART. 3

La presente concessione ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1 agosto 2022 e scadenza definitiva il giorno 31 luglio 2025.

Il Comune può, in qualsiasi momento, revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico

interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, oppure in caso di mancato versamento del canone.

Il concessionario può recedere dalla presente concessione, con disdetta da comunicarsi, mediante lettera raccomandata a.r. o altra comunicazione ufficiale, almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso ha esecuzione.

Alla scadenza, l'area di cui all'articolo 1) dovrà essere restituita al Comune nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata e quindi il concessionario si impegna alla rimessa in pristino dell'area concessa.

In caso di ritardo nella riconsegna dell'area rispetto al termine di scadenza della concessione (o, in caso di revoca, rispetto al diverso termine indicato dal Comune), il Comune si riserva di applicare una penale di euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. L'applicazione della penale avverrà mediante incameramento parziale della cauzione di cui all'art. 11. In caso di ritardo nella restituzione dell'area superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine suindicato, il Comune riterrà il concessionario inadempiente agli obblighi derivanti dalla presente concessione e procederà di conseguenza – secondo le disposizioni del codice civile – all'incameramento della citata cauzione, nonché alla richiesta di risarcimento degli ulteriori danni derivanti al Comune a causa dell'inadempimento stesso.

#### ART. 4

Il canone mensile viene stabilito in euro 2.514,60 e dovrà essere versato in rate anticipate, con scadenza entro il giorno 5 del mese di riferimento, a mezzo dei canali Pago Pa, oppure secondo ulteriori modalità che potranno essere concordate in futuro con il concessionario, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.

#### ART. 5

Il concessionario assume a proprio esclusivo carico la gestione e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'area di cui all'articolo 1).

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica all'area concessa, se non per l'effettuazione dei lavori necessari per la destinazione di cui all'art. 2) del presente atto.

Il concessionario deve accollarsi totalmente l'onere finanziario per la realizzazione delle opere indicate al precedente comma.

Resta inteso che eventuali altre modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Il concessionario si obbliga a non erigere sull'area opere abusive.

Non sono ammessi sconfinamenti, nemmeno a carattere temporaneo, rispetto alla superficie regolarmente concessa.

## ART. 6

Il concessionario è obbligato inoltre a:

- a) mantenere in ordine e pulito lo spazio assegnato raccogliendo e versando le immondizie negli appositi cassonetti;
- b) consentire al personale del Comune, in qualunque momento, su semplice richiesta telefonica, l'accesso allo spazio assegnato per verificare le corrette condizioni di utilizzo dell'area;
- c) inoltrare eventuali richiami a voce o per iscritto all'Ufficio Patrimonio del Comune di Trento;
- d) provvedere al pagamento, se dovuta, della tariffa rifiuti relativa all'area.

## ART. 7

Il concessionario è tenuto a conservare l'area di cui all'articolo 1) con la diligenza del buon padre di famiglia.

## ART. 8

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dell'area di cui all'articolo 1), senza l'autorizzazione del Comune.

## ART. 9

Il concessionario si impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile relativa a eventuali danni che dall'uso della predetta area possano derivare a cose o persone, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

## ART. 10

Se il concessionario non rispetta quanto stabilito nella presente concessione il Comune può chiedere l'immediata restituzione dell'area concessa, oltre al risarcimento del danno.

## ART. 11

A garanzia dell'esatto adempimento di tutto quanto disposto nel presente atto, nonché del pagamento del canone, il concessionario ha costituito idonea cauzione dell'importo di euro

9.052,56 tramite bonifico bancario al Tesoriere comunale di data 9 giugno 2016. Tale cauzione rimane valida fino al rilascio, da parte del Comune, di idoneo nulla-osta allo svincolo.

#### ART. 12

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

#### ART. 13

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario.

#### ART. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione .....

Letto, accettato e sottoscritto.



COMUNE DI TRENTO

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Ufficio Patrimonio

via Belenzani, 19 | 38122 Trento  
tel. 0461 884906 | fax 0461 884703  
[patrimonio@pec.comune.trento.it](mailto:patrimonio@pec.comune.trento.it)  
[patrimonio@comune.trento.it](mailto:patrimonio@comune.trento.it)

## PORZIONI DELLA P.F. 1128/3 DEL C.C. DI GARDOLO

- Area in uso al Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone per il deposito dei veicoli in stato di abbandono rimossi (36 posti auto, 1.000 mq circa)
- Lotto n. 1 - 5.470,00 mq circa
- Lotto n. 2 – 2.340,00 mq circa

